

**FOCUS
FISCALE****Bonus-mobili,
ecco i paletti
del Fisco**

L'installazione dell'impianto di allarme in casa non dà diritto al bonus sui mobili. Lo chiarisce la direzione delle Entrate del Veneto. Resta dubbio se il bonus valga per lavori simili, come porte blindate o grate alle finestre.

Dell'Oste ▶ pagina 23

**50%**La detrazione sui mobili
in caso di ristrutturazione

AGENZIA DELLE ENTRATE

**Niente bonus mobili
per l'allarme di casa**

▶ pagina 23

I chiarimenti delle Entrate. Per la Dre Veneto l'installazione non è ristrutturazione

Il bonus mobili non scatta per l'impianto di allarme

L'agevolazione resta legata ai lavori «straordinari»

Cristiano Dell'Oste

«L'installazione dell'impianto di allarme in casa non dà diritto al **bonus sui mobili**. Il chiarimento - destinato a far discutere - arriva dalla direzione regionale delle Entrate del Veneto, con un parere in risposta a un'interpello (protocollo 907-48973/2013, datato 8 novembre 2013). Secondo i funzionari del Fisco, «allo stato degli atti», tra i lavori di ristrutturazione che possono essere abbinati all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non rientrano «gli interventi diretti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi agevolabili ai sensi della lettera f) dell'articolo 16-bis del Dpr 917/1986».

Nella categoria dell'allarme ricadono molti altri lavori con la stessa finalità, come l'installazione di porte blindate, grate alle finestre, vetri antisfondamento e videocamere collegate con centri di vigilanza privati. Ma anche opere meno rilevanti, come il cambio della serratura in una

porta esterna o l'installazione di una cassaforte a muro. Tutti interventi che impediscono di ottenere il bonus sui mobili? Per rispondere a questa domanda bisogna ricostruire la questione dall'inizio. La norma che introduce il bonus sugli arredi - l'articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013 - lo concede ai contribuenti che beneficiano della detrazione del 50% sul recupero edilizio, così come disciplinata dall'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir. La circolare 29/E del 18 settembre scorso, invece, adotta un'impostazione differente, richiamando solo sei delle tipologie di lavori indicate dall'articolo 16-bis, e in particolare:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione o ripristino di edifici danneggiati da calamità naturali;
- acquisto di immobili, ristrutturati da imprese e cooperative, entro sei mesi da fine lavori
- manutenzione ordinaria, ma solo se eseguita su parti comuni condominiali e solo per arredare le parti comuni (ad esempio, l'alloggio del portiere).

Nel formulare questo elenco, la circolare 29/E premette l'espressione «in sintesi». Il che farebbe pensare a una lista esemplificativa, e non tassativa. In realtà, afferma la direzione

veneta delle Entrate, l'inciso «in sintesi» serve solo a «indicare in forma schematica/riepilogativa quali sono gli unici interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione per acquisti di mobili».

Una precisazione che sembra tagliare fuori anche altri interventi elencati dal comma 1 dell'articolo 16-bis, come i lavori finalizzati al risparmio energetico, quelli per la prevenzione degli infortuni domestici e la rimozione delle barriere architettoniche. O, ancora, le opere per la cablatura degli edifici e la bonifica dell'amianto.

Questa lettura così restrittiva è contraria alla lettera della legge, e come tale richiederebbe un ripensamento. Già allo stato attuale, però, la circolare 29/E apre uno spiraglio per il bonus sugli arredi. A ben vedere, infatti, molti dei lavori che l'articolo 16-bis agevola a prescindere dall'inquadramento edilizio, ricadono a pieno diritto nella manutenzione straordinaria (o in altre tipologie edilizie più pesanti). L'installazione di una porta blindata o delle inferriate alle finestre, ad esempio, è manutenzione straordinaria e dovrebbe dare diritto al bonus sugli arredi proprio in base alla circolare dell'Agenzia. E lo stesso vale per la sostituzione della caldaia in una villetta monofamiliare agevolata dal 50 per cento. Il semplice cambio di una serratura-

**Manutenzione straordinaria**

● Secondo il Testo unico dell'edilizia per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.



ra, invece, non pare sufficiente.

A complicare le cose c'è la prassi dei singoli Comuni, che spesso non chiedono alcuna pratica edilizia per il cambio degli infissi o il rifacimento integrale del bagno comprensivo delle tubature. Due opere "straordinarie" per la normativa nazionale, che quindi premiano anche gli acquisti di arredi.

Il rischio concreto, insomma, è che tra qualche anno i contribuenti e gli uffici si trovino a litigare in punta di diritto sulla qualificazione edilizia dei lavori eseguiti o sulla difformità tra il testo della legge e quello della circolare, per un bonus che può valere al massimo 5 mila euro da dividere in dieci rate annuali.

Finché la materia non troverà un chiarimento definitivo, la via più sicura per prevenire il contenzioso rimane quella indicata all'indomani della pubblicazione della circolare: verificare - eventualmente con l'aiuto di un tecnico - se i lavori edilizi eseguiti in una singola unità immobiliare residenziale rientrano come minimo nella manutenzione straordinaria, così come definita dal Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), e solo in caso affermativo utilizzare il bonus sui mobili.